

**RAI - RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.p.A.**

Contabilità separata relativa all'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020

**Relazione della Società di Revisione
Indipendente**



Deloitte & Touche S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 Torino
Italia

Tel: +39 011 55971
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA CONTABILITÀ SEPARATA

Al Consiglio di Amministrazione di
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Siamo stati incaricati di effettuare un esame completo degli allegati conti di contabilità separata (la "Contabilità Separata") di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (la "Società") relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, predisposti ai sensi della Delibera n. 102/05/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AgCom").

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. sono responsabili della redazione della Contabilità Separata 2020 in conformità ai criteri stabiliti dalla delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e secondo le condizioni previsti dalla delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 emanata dalla stessa Autorità, così come modificato dalla delibera del 20-21 settembre 2006 (n. 541/06/CONS). Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire che la Contabilità Separata 2020 non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamentari applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sulla Contabilità Separata 2020 sulla base delle procedure svolte. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised") emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo. Tale principio richiede la

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© Deloitte & Touche S.p.A.



pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la Contabilità Separata 2020 non contenga errori significativi.

Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel documento Contabilità Separata 2020. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nella Contabilità Separata dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione della Contabilità Separata dell'impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- Analisi delle risultanze della revisione contabile del bilancio della Società, attraverso:
 - l'analisi, mediante l'esame delle carte di lavoro predisposte dalla società di revisione incaricata, delle procedure di revisione da questa svolte, ivi comprese quelle volte ad accertare l'attendibilità e la sicurezza dei dati relativi ai flussi informativi delle procedure contabili, dei sistemi e dei sottosistemi applicativi, nonché delle procedure di controllo in essere;
 - ottenimento e discussione con i responsabili della revisione contabile del bilancio della Società di tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'incarico.
- Verifica a campione, in base alla relativa documentazione, della consistenza delle attività assegnate nel corso dell'esercizio ai tre distinti aggregati contabili, nonché della loro disponibilità e tipologia. Per tali attività, inoltre abbiamo verificato la corretta determinazione e imputazione delle partite non contabili, in applicazione delle note metodologiche ed esplicative di riferimento approvate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- Verifica della conformità della Contabilità Separata ai criteri di redazione previsti dalla Delibere 102/05, 186/05, 541/06 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom") e dalla normativa di settore.
- Verifica della conformità dei conti annuali allo schema di contabilità separata contenuto nel documento Contabilità Separata 2020.
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, la Contabilità Separata di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri stabiliti dalla delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e secondo le condizioni previste dalla delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 emanata dalla stessa Autorità, così come modificato dalla delibera del 20-21 settembre 2006 (n. 541/06/CONS).

Deloitte.

3

Altri aspetti

I dati di contabilità separata derivano dalle risultanze contabili e dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020, assoggettato a revisione contabile da altra società di revisione che, in data 24 maggio 2021 ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio. Il nostro giudizio non si estende pertanto alle risultanze contabili e al bilancio d'esercizio della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. al 31 dicembre 2020.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Santo Rizzo
Socio

Torino, 22 dicembre 2021



RAI

CONTABILITÀ SEPARATA 2020

Risultati e criteri metodologici

Dicembre 2021

1	Executive Summary	3
2	Premessa	8
3	Lo schema della Contabilità separata	9
3.1	I principi regolatori	9
3.2	La configurazione del costo utilizzato	9
3.3	La riconciliazione con il Bilancio di Esercizio	10
3.4	Lineamenti di carattere generale del contenuto degli aggregati	10
4	La struttura organizzativa e il sistema contabile della Rai	15
5	I criteri di attribuzione nello schema della contabilità separata 2020	16
6	I risultati della Contabilità separata 2020	18
6.1	Schemi generali di riepilogo	18
6.2	Schema logico interpretativo del modello	19
6.3	La riconciliazione con il Bilancio d'Esercizio	25
7	Il canone	26
8	I ricavi pubblicitari e il calcolo del vincolo di affollamento sulla televisione	27
8.1	Modalità di attribuzione dei ricavi pubblicitari agli aggregati	27
8.2	Criteri di determinazione del vincolo di affollamento pubblicitario televisivo	29
9	Altri ricavi	30
10	Costi diretti e criteri di allocazione dei programmi televisivi	31
10.1	Costi diretti	31
10.2	Criteri di allocazione delle matricole programmi agli aggregati	32
11	Il sistema di Transfer charge	35
	Transfer charge interni	35
	Transfer charge intercompany	42
12	Il capitale investito e la sua remunerazione	49
12.1	La configurazione del capitale investito	49
12.2	La determinazione del WACC	49
	Allegato 1	50
	Allegato 2	51

1 Executive Summary

La separazione contabile è istituito normato a livello comunitario per assicurare la trasparenza dei flussi finanziari interni a un complesso aziendale nella prospettiva, tra l'altro, di evitare sovvenzioni incrociate fra i diversi comparti.

Essa assume particolare rilevanza nel campo del finanziamento pubblico di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86 Trattato CE, per garantire che i finanziamenti assicurati dallo Stato consentano, in coerenza con il principio di proporzionalità, la corretta remunerazione - comprensiva di un equo margine di profitto - delle attività di servizio pubblico affidate all'azienda.

La proporzionalità della remunerazione non vale solo ad evitare sovracompenzazioni del servizio pubblico (e cioè aiuti di Stato) pregiudizievoli verso i terzi ma anche possibili sottocompenzazioni pregiudizievoli per l'impresa onerata del servizio pubblico.

Con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, la stessa Commissione europea – nel chiudere con il provvedimento datato 20 aprile 2005 il procedimento [n. E 9/2005 (ex C 62/1999)] relativo al canone di abbonamento – ha dichiarato che *“il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112/2004 (ora articoli 47 e 48 del TUSMAR dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e dei principi indicati dalla commissione paritetica (relazioni con le controllate commerciali e sfruttamento commerciale del servizio pubblico) garantiranno la trasparenza della contabilità della Rai e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico. Tali disposizioni impediranno la sovracompenrazione del costo netto supplementare affidato alla Rai. Qualsiasi compensazione, oltre tali limiti violerebbe la presente decisione e, conformemente alla comunicazione, sarebbe incompatibile con il mercato comune. Inoltre dette disposizioni escludono il rischio di indebite distorsioni di concorrenza sui mercati commerciali nei quali è attivo il gruppo Rai”*.

3

Pertanto, ha concluso il provvedimento, *“la Commissione constata che le autorità italiane hanno già apportato sufficienti modifiche al meccanismo del canone di abbonamento per garantirne la compatibilità con il mercato comune secondo la presente raccomandazione. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il presente procedimento”*.

Il Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (di seguito TUSMAR) ha ribadito la destinazione alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione per l'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale ad essa affidati, specificamente identificati all'articolo 45, co. 2 e con specifico rinvio ai contratti nazionali di servizio.

Quanto ai criteri di determinazione dell'importo del canone, l'articolo 47, co. 3, del TUSMAR, affidando direttamente a un decreto ministeriale la fissazione del canone, ha chiaramente enunciato – in stretta coerenza ai criteri comunitari ed alle specifiche indicazioni formulate dalla Commissione europea allo Stato italiano – il principio della copertura del costo del servizio, stabilendo che:

“[e]ntro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in

considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.”

Sempre in linea con le decisioni della Commissione europea relative al sistema italiano di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il legislatore ha precisato modalità tecniche intese ad accertare l'ammontare dei costi soggetti a finanziamento pubblico.

L'articolo 47, co. 1, del TUSMAR prevede che per “consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico”, la Rai si debba dotare di un sistema di separazione contabile modellato su un apposito “schema approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”.

Il successivo comma del medesimo articolo prevede che la contabilità separata della concessionaria sia sottoposta al controllo di una società di revisione, scelta dall'Autorità e nominata dalla Rai.

La disciplina legislativa ha così trovato applicazione:

- con delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 AgCom ha dettato le linee guida per la separazione contabile, individuando un insieme di criteri di riferimento (identificazione e contenuto dei tre aggregati contabili, disciplina dei rapporti interni e trattamento dei mancati ricavi attribuibili a specifici vincoli di legge). Ha previsto che il sistema della contabilità separata entrasse a regime a partire dalla contabilità dell'esercizio 2005. Ha stabilito la tempistica, a decorrere dall'approvazione del bilancio di esercizio, per la predisposizione dei conti separati. Ha confermato che i conti separati debbano essere sottoposti a controllo di una società di revisione all'uopo nominata da Rai e scelta dall'Autorità;
- la Rai – sulla base delle linee guida – ha presentato lo schema di contabilità separata, approvato dall'Autorità con delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005;
- la stessa Autorità, con delibera n. 541/06/CONS del 20-21 settembre 2006, ha introdotto nello schema alcune modifiche di carattere sostanzialmente formale, di rappresentazione dei margini economici, al fine di facilitare la lettura delle relative risultanze. Infine, ha approvato le modalità operative per il calcolo del vincolo di affollamento pubblicitario, la partita non contabile che rappresenta la valorizzazione della pubblicità aggiuntiva figurativa spettante alla componente “commerciale” della Rai al fine di assimilarla, nella logica della separazione contabile, ad un operatore nazionale privato.

4

Lo schema approvato:

- è il documento che definisce in modo dettagliato la struttura della contabilità separata dell'Azienda, individuando i criteri per l'imputazione ai vari aggregati delle grandezze economiche rilevanti. Si tratta, quindi, dello strumento fondamentale della contabilità regolatoria, lo strumento disegnato per pervenire alla quantificazione dei costi del servizio pubblico, parametro fondamentale per la determinazione dell'importo del canone unitario di abbonamento;
- risponde a criteri particolarmente prudenziali. Esso infatti alloca nell'aggregato “commerciale” elementi di costo (e ricavo) che, sebbene inerenti ad attività non specificamente previste dalla Legge e dai Contratti di Servizio, rientrano comunque

nell'ambito della missione della Concessionaria Pubblica. Per effetto di tale allocazione, l'importo del costo netto del servizio pubblico è sottostimato con conseguente sottostima del fabbisogno di copertura da parte delle risorse pubbliche.

In definitiva, l'articolo 47 del TUSMAR pone un nesso di presupposizione inscindibile tra "contabilità separata" (co. 1) e determinazione dell'ammontare del canone (co. 3) e conforma il potere-dovere ministeriale di stabilirne annualmente la misura prestabilendone gli inderogabili criteri di quantificazione in un importo che, assumendo a base i costi riconducibili con certezza all'espletamento del servizio pubblico per come sostenuti nell'anno solare precedente, sia in grado di coprire ragionevolmente i costi del servizio pubblico stimabili per l'anno solare successivo.

Una tale operazione di stima non può in alcun modo prescindere dall'assunzione, come parametro, dell'unico strumento di contabilità analitica in grado di identificare con esattezza e trasparenza i costi del servizio pubblico per l'anno solare precedente, appunto la contabilità separata.

Per quanto riguarda il canone – al fine di contrastare in modo strutturale l'abnorme fenomeno di evasione del tributo – si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto, per gli esercizi decorrenti dal 2016, una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Parallelamente, l'importo unitario del canone, già ridotto per effetto della citata legge da 113,5 Euro a 100 Euro per il 2016, è stato ulteriormente ridotto a 90 Euro per il 2017 e tale valore è stato confermato anche per gli anni successivi.

Data l'invarianza dell'importo del canone unitario dal 2017, i ricavi da canone ordinario iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2020 sono sostanzialmente stabili e pari a 1.636,7 milioni di Euro. Per completezza, si precisa che - inclusi i canoni da utenze speciali e quelli da riscossione coattiva - i ricavi complessivi da canone sono pari a 1.726,1 milioni di Euro (erano 1.798,8 nel 2019).

L'applicazione dello schema di contabilità separata al bilancio civilistico della Rai al 31 dicembre 2020 pone in evidenza la seguente situazione:

1. **Aggregato A** – le risorse da canone integralmente imputate al servizio pubblico specifico non sono sufficienti a pareggiare i costi sostenuti dalla concessionaria per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico. Emerge un **disavanzo ex lege di 121,3 milioni di Euro**, quale differenza tra ricavi complessivi pari a 1.845,9 milioni di Euro e costi diretti e indiretti (transfer charge) ammontanti a 1.967,2 milioni di Euro.

Non si è pertanto in presenza di compensazioni eccessive del servizio pubblico, non compatibili con il Mercato Comune.

Il suddetto deficit è ridotto – a beneficio degli utenti – mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità che residuano dopo aver imputato all'aggregato "commerciale" le risorse tratte dal mercato corrispondenti a quelle che avrebbe raccolto un operatore privato. L'importo è stato determinato secondo le previsioni dello schema di contabilità separata, approvato dalla menzionata delibera n.541/06/Cons, nel quale si riporta che «se la differenza tra le risorse da canone ed i costi diretti, del capitale e di transfer charges fosse negativa, *il surplus tra l'ammontare delle risorse pubblicitarie risultanti dal bilancio civilistico della Rai e la pubblicità spettante all'aggregato B* andrebbe accreditato all'aggregato di servizio pubblico, al fine di contenere il deficit da coprire con il canone di abbonamento. L'apporto della

pubblicità residuale non può comunque essere tale da far diventare positivo il saldo finale dell'aggregato A». Sulla base di tali principi, la **pubblicità riconosciuta all'aggregato di servizio pubblico ammonta a 121,3 milioni di Euro**.

Per completezza di informativa, si segnala che la pubblicità che spetterebbe all'aggregato B, e quindi la determinazione del vincolo di affollamento, è stata definita esclusivamente per i canali generalisti. Tale metodologia risulta prudentiale in quanto non viene apprezzata la maggiore pubblicità di cui dovrebbe beneficiare l'aggregato "commerciale" per i canali semigeneralisti e specializzati.

L'effetto della pubblicità residua così determinata genera, per l'aggregato di servizio pubblico, un **risultato in pareggio**.

2. **Aggregato B** – le risorse pubblicitarie assegnate a tale aggregato corrispondono, a quelle di cui disporrebbe un operatore privato nazionale, tenendo conto di quanto precisato al punto precedente. Il **marginale economico** risulta **negativo per 80,7 milioni di Euro**.

Di seguito si riporta il conto economico relativo all'esercizio 2020 degli aggregati A e B (i valori sono espressi in milioni di Euro):

CONTABILITA' SEPARATA	A	B
Canone di abbonamento	1.726,1	
Pubblicità		379,2
Altri ricavi	119,8	6,5
Ricavi transfer charge interni		
Costi diretti + costo del capitale	1.269,6	319,6
- costi diretti	1.076,8	177,5
- transfer charge intercompany	191,8	142,0
- costo del capitale	1,0	0,1
Costi transfer charge interni	697,6	146,8
MARGINE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1, TUR	-121,3	-80,7
Pubblicità residua	121,3	
MARGINE DI CUI ALL'ART. 1, comma 4, Delibera 102/05/CONS	0,00	-80,7
PUBBLICITÀ	A	B
- pubblicità totale da bilancio		500,5
- pubblicità servizio pubblico	277,5	-277,5
- vincolo affollamento pubblicitario	-156,2	156,2
PUBBLICITÀ NETTA	121,3	379,2

La normativa di settore applicabile alla contabilità separata 2020 include il Contratto nazionale di servizio per il periodo 2018-2022.

Si rammenta che è in corso il procedimento di cui alla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 391/19/CONS finalizzata all'esame del progetto operativo presentato da Rai ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera r) del citato Contratto.

Richiamato il costante orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo il quale il *“precepto legislativo contenuto nell'art 47, comma 2 del Testo Unico, che affida all'Autorità la scelta della società di revisione e alla Rai la nomina della stessa, non impone la soluzione operativa dell'assunzione, da parte dell'Autorità, dell'onere di condurre in via diretta la procedura selettiva finalizzata all'individuazione della società cui affidare il servizio in questione, potendo il contenuto precettivo della norma essere soddisfatto attraverso la previsione in capo all'Autorità del compito di stabilire criteri idonei a vincolare compiutamente la scelta della società di revisione, consumando in conseguenza ab imis, ogni residua forma di discrezionalità decisionale di Rai e di conseguenza garantendo l'imputazione all'Autorità della stessa scelta finale, anche nei casi in cui la fase operativa della selezione venga concretamente gestita dalla stessa società Rai”*, all'esito di apposita procedura pubblica, si segnala che in data 20 dicembre 2021, a seguito della delibera AGCom n. 382/21/CONS del 25 novembre 2021, l'Assemblea degli Azionisti della scrivente ha conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'affidamento dei servizi di controllo della contabilità separata per gli esercizi dal 2020 al 2028.

««« »»»

Con riferimento all'esercizio in corso, tenuto conto del differimento al 2021 dei grandi eventi sportivi previsti per il 2020, il margine di cui all'art. 47, comma 1 del TUSMAR, pur in presenza di un significativo incremento dei ricavi, sia da canone (per effetto delle misure previste dalla Legge 178/2020, che ha modificato la destinazione del canone ordinario) sia da pubblicità, anche per la presenza di grandi eventi sportivi, dovrebbe comunque mantenersi in deficit.

Anche relativamente al 2022, per il quale è tuttora in corso il processo finalizzato all'approvazione del budget economico-finanziario, considerato - da un lato - il costo incrementale, rispetto al 2021, dei grandi eventi sportivi pianificati nell'anno e - dall'altro - la lieve crescita dei ricavi (in un contesto comunque di incertezza riguardo l'evoluzione delle entrate pubblicitarie in nesso all'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 della nuova normativa relativa agli affollamenti pubblicitari, notevolmente penalizzante per Rai), si ritiene che il margine di cui all'art. 47, comma 1, del TUSMAR per l'Aggregato A si confermerà negativo.

2 Premessa

Il presente documento illustra le risultanze dell'applicazione della contabilità separata del servizio pubblico generale radiotelevisivo riferita al bilancio Rai S.p.A. al 31 dicembre 2020 (al quale si rinvia per una puntuale analisi degli andamenti economico-finanziari di Rai S.p.A. e del Gruppo).

Tale separazione è finalizzata alla determinazione del costo di fornitura del suddetto servizio e ad assicurare che il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria, risultante dal canone di abbonamento, sia utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale alla stessa affidati.

E' altresì legislativamente stabilito che i risultati emergenti dall'applicazione della contabilità separata vengano utilizzati dal Ministro dello Sviluppo Economico per stabilire l'importo del canone unitario di abbonamento. Infatti, recita l'articolo 47, co. 3, del TUSMAR, il Ministro "con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese".

La contabilità separata si applica al bilancio civilistico dell'azienda Rai, titolare di un'unica concessione di servizio pubblico generale radiotelevisivo e di conseguenza sprovvista di specifici titoli abilitativi per produrre e trasmettere programmi radiotelevisivi con finalità commerciali.

8

Il contenuto della missione di servizio pubblico copre, infatti, la complessiva programmazione, anche non informativa della concessionaria (art. 7, co. 4, del TUSMAR). In coerenza con questa impostazione le attività commerciali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e notizie, e le altre attività correlate sono *consentite* (art. 45, co. 5).

Tuttavia, questa impostazione - risultante dalla normativa - porterebbe con sé il riconoscimento che le finalità della contabilità separata sono già di fatto assicurate (senza alcuna necessità di introdurre ulteriori adempimenti) per aver Rai provveduto alla societarizzazione delle attività aventi connotazione commerciale, che non beneficiano di contributi pubblici.

Lo schema approvato dall'Autorità ha introdotto la distinzione della programmazione della Rai tra quella:

- **predeterminata dalla Legge e dai Contratti di Servizio**
- **rimessa alla discrezionalità imprenditoriale della Concessionaria** dovendo comunque rispettare i vincoli teleologici e modali stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali e dagli atti di indirizzo della competente Commissione Parlamentare

Questa distinzione comporta che l'azienda Rai venga figurativamente suddivisa - esclusivamente per le finalità della contabilità separata - in due aziende, separate appunto, e da ciò discende che le due entità debbano rispondere a logiche diverse, le prime improntate al servizio pubblico e le seconde a criteri di mercato.

L'applicazione più emblematica di questa differenziazione investe le logiche di attribuzione delle risorse, che rappresentano pertanto la parte più caratterizzante del modello.

3 Lo schema della Contabilità separata

Lo schema di separazione contabile della Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è stato approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, considerata la sua coerenza con i principi di cui all'articolo 18, co. 1, della legge 3 maggio 2004 n. 112 (poi trasfuso nel TUSMAR) e tenuto conto che rispetta i criteri e le condizioni previsti dalla delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005 emanata dalla stessa Autorità.

Quest'ultima - con successiva delibera del 20-21 settembre 2006 (n. 541/06/CONS) - ha approvato alcune limitate modifiche allo schema, essenzialmente di carattere formale.

La Rai si è fedelmente attenuta a tale schema, rispettando i principi regolatori stabiliti dall'Autorità e suddividendo le attività aziendali secondo le connesse vincolanti indicazioni.

3.1 I principi regolatori

I principi regolatori che sovrintendono il modello di separazione contabile sono di seguito sinteticamente illustrati:

- causalità - i ricavi, i costi e il capitale impiegato sono imputati in base all'analisi diretta della loro origine, ovvero della causa che ha determinato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'acquisto di un'attività o l'insorgere di una passività; se non è possibile l'analisi diretta, l'attribuzione avviene su base misurabile, non arbitraria, fondata sulla relazione con costi direttamente imputabili; negli altri casi si applica un criterio di imputazione generale;
- oggettività - l'attribuzione è effettuata in modo oggettivo;
- coerenza - i principi e le metodologie di attribuzione sono uniformi nel corso del tempo; eventuali modifiche verranno adeguatamente motivate;
- trasparenza - metodologia di attribuzione trasparente;
- parametri quantitativi - utilizzo di parametri quantitativi, ispirati ai criteri di ragionevolezza, dimostrabilità e obiettività.

I menzionati principi sono presentati secondo una gerarchia decrescente di importanza e, pertanto, qualora dovessero sorgere contrasti tra gli stessi, verrà adottato il criterio di priorità.

3.2 La configurazione del costo utilizzato

Lo standard di costo applicato è quello del costo interamente distribuito (FDC - Fully Distributed Costing), come richiesto dalla delibera n. 102/05/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La base di costo è costituita dai costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta (HCA - Historic Cost Accounting); i valori utilizzati sono quindi gli stessi impiegati per la redazione del bilancio di esercizio della Concessionaria.

Fanno ovviamente eccezione quei costi figurativi che, come successivamente indicato, sono stati inseriti in forza delle indicazioni dell'Autorità di regolamentazione, in particolare l'onere figurativo per l'equa remunerazione del capitale investito e quello per il vincolo di affollamento pubblicitario.

I criteri di valutazione e le convenzioni contabili adottate sono di conseguenza conformi a quelle contenute nella nota integrativa al bilancio di esercizio, al quale si rimanda.

L'imputazione delle voci di ricavo, costo e capitale investito è conforme al principio di causalità dei costi, cioè di determinazione dei costi per attività.

3.3 La riconciliazione con il Bilancio di Esercizio

La contabilità separata si snoda fino al livello del **risultato operativo**, in linea con la finalità di rappresentare gli esiti gestionali ordinari dei segmenti di attività identificati dall'Autorità.

3.4 Lineamenti di carattere generale del contenuto degli aggregati

La citata delibera n. 102/05/CONS stabilisce che lo schema di separazione contabile della concessionaria debba essere idoneo ad evidenziare le attività aziendali in tre distinti aggregati contabili:

- A) **aggregato di servizio pubblico** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e programmazione riconducibili al servizio pubblico secondo quanto previsto dalla legge n. 112/04;
- B) **aggregato commerciale** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e vendita con finalità commerciali;
- C) **aggregato servizi tecnici** al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.

10

Lo schema di separazione contabile approvato dall'Autorità - in coerenza con la ricostruzione del quadro normativo / regolamentare che disciplina la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo - ha provveduto a definire dettagliatamente il contenuto di ciascun aggregato:

▪ **Aggregato A**

- costi e ricavi relativi alle attività riconducibili al servizio pubblico specifico, tipizzato e disciplinato dalla Legge 112/2004 (ora dal TUSMAR) e dai Contratti di Servizio nazionali cui essa rinvia;
- onere figurativo del vincolo sulla pubblicità;

▪ **Aggregato B**

- costi e ricavi inerenti all'attività di programmazione non specificatamente prevista dalla Legge e dai Contratti di Servizio, ma comunque riconducibile - secondo l'espressa previsione del richiamato art. 7, co. 4, del TUSMAR - alla missione della Concessionaria Pubblica;
- ricavo figurativo del vincolo sulla pubblicità;
- costi e ricavi relativi ad attività commerciali svolte direttamente da Rai S.p.A.;

▪ **Aggregato C**

- costi e ricavi relativi alle attività strumentali di supporto;
- ricavi (transfer charge) relativi alla cessione di servizi agli aggregati A e B.

L'attribuzione delle attività aziendali agli aggregati risponde quindi alle prescrizioni contenute nel TUSMAR e nel Contratto di Servizio 2018-2022.

Più in particolare, l'articolo 45, co. 2, del TUSMAR disciplina le attività che il servizio pubblico deve comunque garantire (contenuto minimo inderogabile) e rimanda al Contratto di servizio nazionale la definizione degli obblighi ulteriori.

In sintesi, i **compiti minimi della concessionaria pubblica** sono i seguenti:

- diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale;
- trasmissioni televisive e radiofoniche (contenuti: educazione, informazione, formazione, promozione culturale; accesso alla programmazione, tutela minoranze linguistiche, misure a tutela persone portatrici di handicap sensoriali, ecc.);
- trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori;
- conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi;
- destinazione di una quota dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee;
- realizzazione delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
- rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38 del TUSMAR;
- articolazione in sedi regionali e valorizzazione e potenziamento dei centri di produzione decentrati;
- realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

11

Sono appresso riportati alcuni tra i **principali obblighi specifici** stabiliti dal Contratto di Servizio 2018 – 2022:

- **Offerta televisiva** (art. 25 comma 1, lettera a): riservare non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento per la terza rete), nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24, ai generi elencati e dettagliati all'Articolo 3, comma 2 (informazione generale e approfondimenti, programmi di servizio, programmi culturali e di intrattenimento, informazione e programmi sportivi, programmi per minori, opere italiane ed europee). Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. Si tratta di una disposizione fondamentale per la predisposizione della contabilità separata in quanto contribuisce a tracciare il confine che - pur non ponendo in dubbio la natura di servizio pubblico dell'intera programmazione, come confermato nel TUSMAR (art. 7, co. 4) - segna il passaggio dalla programmazione televisiva contenuta nell'aggregato A (di servizio pubblico predeterminato) a quella assegnata all'aggregato B (altra programmazione);

Tale disposizione fornisce il parametro quantitativo fisso utilizzato anche per valorizzare il vincolo sulla pubblicità. Indipendentemente, infatti, dalla percentuale consuntivata dalle diverse tipologie di programmi, i costi (e quindi anche i ricavi) verranno coerentemente rettificati per replicare la distribuzione prevista contrattualmente (70% all'aggregato A e 30% all'aggregato B);

- **Offerta radiofonica** (art. 25, comma 1, lettera b): destinazione ai generi di cui all'articolo 4, comma 2 (notiziari, informazione, cultura e intrattenimento, società, musica, servizio e pubblica utilità) di non meno del 70% dell'offerta annuale di programmazione per i canali

nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90% per Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70% della programmazione annuale complessiva dei canali tematici;

Tale disposizione condiziona l'attribuzione dei programmi ai due aggregati editoriali, analogamente a quanto vale per la televisione;

- **Offerta multimediale** (art. 25, comma 1, lettera c): fornitura *in streaming* di almeno il 90% dell'offerta televisiva e radiofonica lineare e incremento dell'offerta appositamente realizzata per la fruizione sulla piattaforma IP;
- Informazione, programmazione televisiva per i minori, offerta dedicata alle persone con disabilità, offerta per l'estero, iniziative specifiche per la comunicazione concernente le Istituzioni nazionali ed europee e per la valorizzazione delle culture locali e la salvaguardia delle minoranze linguistiche, informazione relativa ai servizi di pubblica utilità, educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, educazione all'uso dei media, audiovisivoteche;
- Assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini (art. 25, comma 1, lettera s);
- Impegno a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, sia per il periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022 (art. 15).

Sulla base di quanto sopra esposto, il conto economico delle direzioni aziendali che - alla luce delle disposizioni organizzative - hanno per missione e responsabilità lo svolgimento di attività elencate nel menzionato apparato legale e contrattuale confluisce nell'aggregato contabile di competenza.

A tale regola di carattere generale fanno eccezione quelle strutture la cui attività rientra in entrambi gli aggregati di carattere "editoriale"; la programmazione televisiva (sostanzialmente di utilità immediata) gestita dalle Reti può infatti alternativamente appartenere, come sarà più oltre precisato, all'aggregato A o B. Per effetto della disciplina del Contratto di Servizio, anche la programmazione radiofonica confluisce in entrambi gli aggregati.

La tavola seguente contiene lo schema di ripartizione delle principali strutture aziendali tra gli aggregati: